

CONFINDUSTRIA
VENETO EST

CAMERA CIVILE DI TREVISO

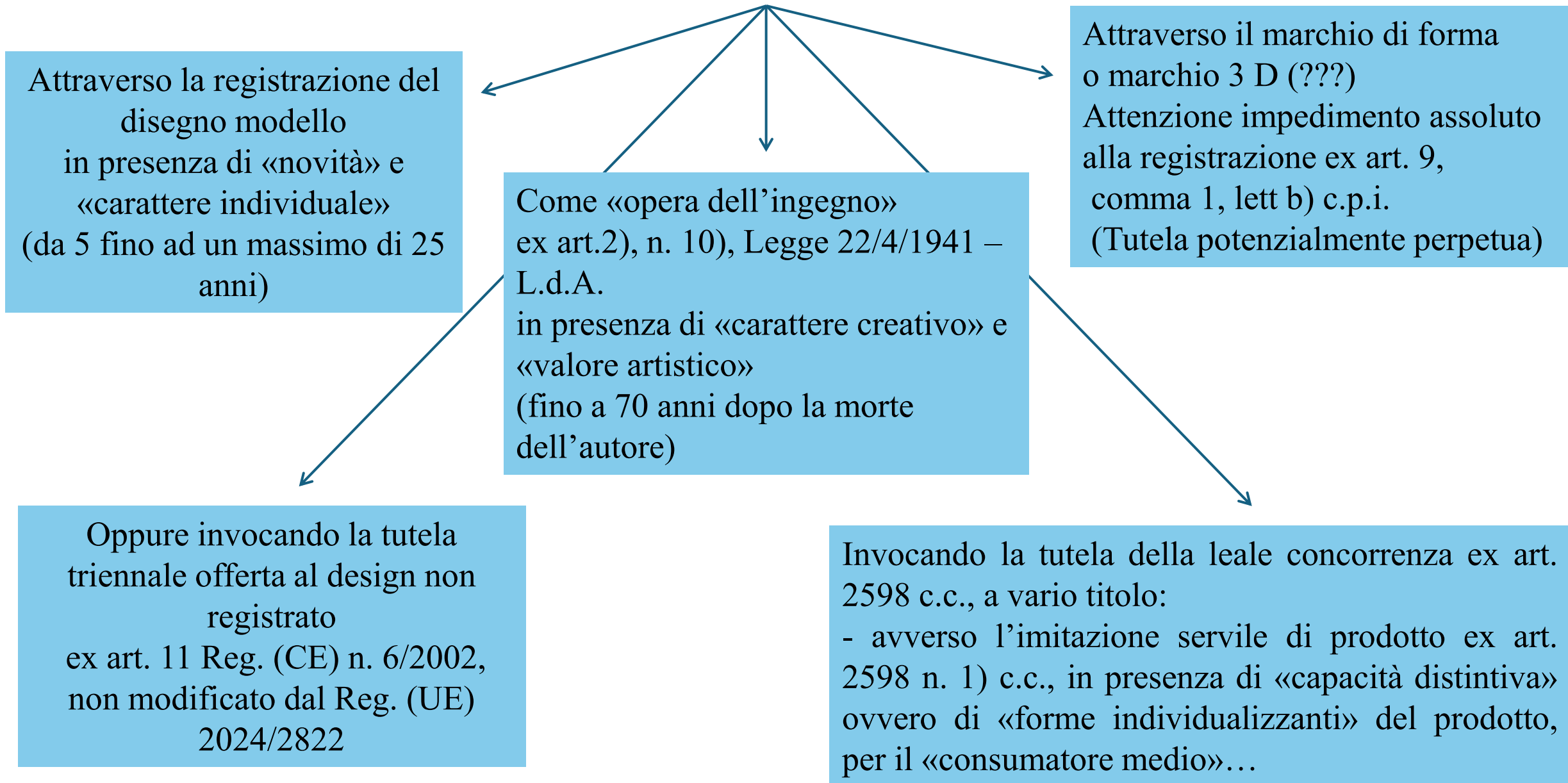
DISEGNI E MODELLI: NUOVE NORME E NUOVE OPPORTUNITA'

TREVISO, 25 giugno 2025

CASISTICA GIURISPRUDENZIALE IN TEMA DI TUTELA DEL DESIGN

Anna DARIO – avvocatessa del foro di Treviso

• L'aspetto esteriore del prodotto è tutelabile:



- Il Relatore che mi ha preceduto ha illustrato le principali sentenze della **Corte di Giustizia Europea** (tra cui le note sentenze CGUE 12/9/2019, CAUSA C-683/17«Cofemel»; CGUE 11/6/2020, CAUSA C 833/18, «Brompton» ecc.) che sostanzialmente introducono **un'autonoma nozione di «opera» nel diritto dell'Unione**, che presuppone l'esistenza di un oggetto originale, nel senso che tale oggetto deve rappresentare **«una creazione intellettuale propria del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative»**, senza che sia necessario ricercare l'ulteriore requisito del c.d. «valore artistico», previsto dall'art. 2, n. 10) L.d.A.

CI CHIEDIAMO ORA:

- IL C.D. «DESIGN PACKAGE», ovvero il Reg. (UE) 2024 e la Direttiva (UE) 2024/2823 del 23/10/2024, incidono sulla tutela nazionale offerta dall'art. 2, n. 10) L.d.A?

L'art. 23 DIR. (UE) 2024/2023, sembra escluderlo, in quanto il vigente testo afferma che: *«I disegni e modelli protetti come disegni registrati in uno Stato membro... a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione offerta dal diritto d'autore fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in qualsiasi forma, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di diritto d'autore».*

E torniamo, quindi, a ricercare, nella nostra giurisprudenza nazionale quali siano gli **elementi probatori di riscontro** del suddetto **requisito del «valore artistico»**.

Il requisito del «**valore artistico di per sé**» nella giurisprudenza della Corte Regolatrice:

- 1) «L'opera di industrial design può ricevere tutela nell'ambito del diritto d'autore ove, ai sensi dell'art. 2, n. 10, della L. n. 633 del 1941, contenga un *quid pluris*, costituito dal valore artistico – che va provato da chi ne invoca la protezione – sulla base di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali: il **riconoscimento delle qualità estetiche ed artistiche** da parte degli **ambienti culturali ed istituzionali**; l'**esposizione in mostre o musei**; la **pubblicazione su riviste specializzate**, l'**attribuzione di premi**, l'**acquisto di un valore di mercato** tale da **trascendere** quello legato alla **funzionalità**, la **creazione da parte di un noto artista**» (v. Cass., n. 33199/2023; Cass. n. 23292/2015).

Il requisito del «valore artistico di per sé» nella giurisprudenza della Corte Regolatrice:

- 2) «In tema di proprietà intellettuale, l'art. 2, n. 10, della L. n. 633 del 1941 (applicabile *ratione temporis*), a mente del quale sono comprese nella protezione delle opere del disegno industriale quelle «che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico», va interpretato nel senso che i menzionati parametri debbono risultare riconoscibili, anche attraverso il **ricorso a criteri indiziari (riconoscimento in ambiti critico-specialistici, presenza di tratti sicuramente innovativi, sia sul terreno progettuale che realizzativo, precoce ed attendibile musealizzazione)**, opportunamente pesati (ove presenti), sulla base di un giudizio *ex ante*, formulato –se del caso, attraverso il ricorso **all'esperienza e al sapere specialistico di consulenti idonei** a fornire al giudice validi elementi di valutazione» (Cass., n. 22118/2015).

Il requisito del «valore artistico di per sé» nella giurisprudenza della Corte Regolatrice:

- 3) «Il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell'opera di industrial design non può essere escluso dalla serialità della produzione degli articoli concepiti progettualmente, che è connotazione propria di tutte le opere di tale natura, ma va ricavato da **indicatori oggettivi**, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre e musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista» (v. Cass., n. 7477/2017).

Il requisito del «valore artistico di per sé» nella giurisprudenza della Corte Regolatrice:

- 4) «La protezione del diritto d'autore postula il requisito dell'**originalità** e della **creatività**, consistente non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma **nella forma della sua espressione**, ovvero **dalla sua soggettività**, presupponendo che l'opera rifletta la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative: la consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione (v. Cass., n. 10300/2020)».

Il requisito del «valore artistico di per sé» nella giurisprudenza della Corte Regolatrice

- 5) «I presupposti richiesti per il riconoscimento del valore artistico, anche se in modo **non necessariamente complessivamente concorrente**, devono far riferimento al riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche» (v. Cass. civ., sez. I, ord. 14 ottobre 2022, n. 30331).

Il requisito del «valore artistico di per sé» nella giurisprudenza della Corte Regolatrice:

- 6) « ...L'individuazione dell'oggetto è quindi una ricerca necessaria che va svolta su basi oggettive per evitare problemi di certezza del diritto; la percezione e le sensazioni soggettive di coloro che osservano l'opera rappresentano comunque elementi strumentali a tal fine, ma non sono decisivi. Alla luce dell'insieme di tali osservazioni, si arriva ad una prima conclusione e cioè che sono qualificabili **come «opere»** quei modelli che rappresentano **una creazione intellettuale originale propria dell'autore»** v. Cass. (ord.), 29/04/2024, n. 11413.

Il requisito del «valore artistico» nella giurisprudenza del Tribunale di Venezia: (I)

- La « **Matita Perpetua** »

Sent. Trib. VE, 9/10/2024, n. 3257,
(Pres. Rel. dott.ssa Lina Tosi)

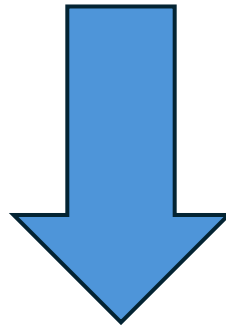


NO TUTELA AUTORIALE



Elementi di **riscontro probatorio** del requisito del «valore artistico» offerti da parte attrice:

- menzione d'onore Compasso d'Oro 2014;
- inserimento Pubblicazione ADI 2014;
- riconoscimento Best of the Year 2014 nella Rivista «Interior Design»;
- vendita nelle caffetterie e nei negozi dei musei;
- menzioni del modello «Perpetua» nei quotidiani La Stampa e il sole 24 Ore;
- Scelta come dono del Governo italiano al G7 di Taormina;
- Selezionata nello shop on line di Pininfarina



Elementi ritenuti tutti **insufficienti** a comprovare il requisito del «valore artistico»

Il requisito del «valore artistico» nella giurisprudenza del Trib. di Venezia: (II)

La «**Gondola**» in vetro di Murano
del **maestro vetraio Lino Tagliapietra**
Sent. Trib. VE 29/6/2024, n. 2249;
(G. Rel. Dott.ssa Chiara Campagner)



**SÌ TUTELA
AUTORALE**

Da circa 20 anni il Trib. di Venezia riconosce tutela autorale alle opere del maestro Tagliapietra.

La sentenza cita come precedenti conformi: Trib. VE ord. 21/4/2000; Trib. VE sent. 672/2008; Trib. Ve ord. 28/2/2020

Elementi di **riscontro probatorio** del requisito del «valore artistico» offerti da parte attrice:

- nell'opera «Gondola» può riconoscersi **l'idea che l'autore** trasfonde nel vetro;
- il progetto barche è frutto della **straordinaria creatività** dell'autore che ha sviluppato **in modo personalissimo le tecniche** a caldo e a freddo della tradizione veneziana;
- Opera «Gondola» in esemplari limitati, numerati e firmati dall'autore – non produzione seriale;
- Esposizione in Italia e all'Estero in **prestigiose sedi museali**: Biennale di Venezia, MOMA di New York ecc.

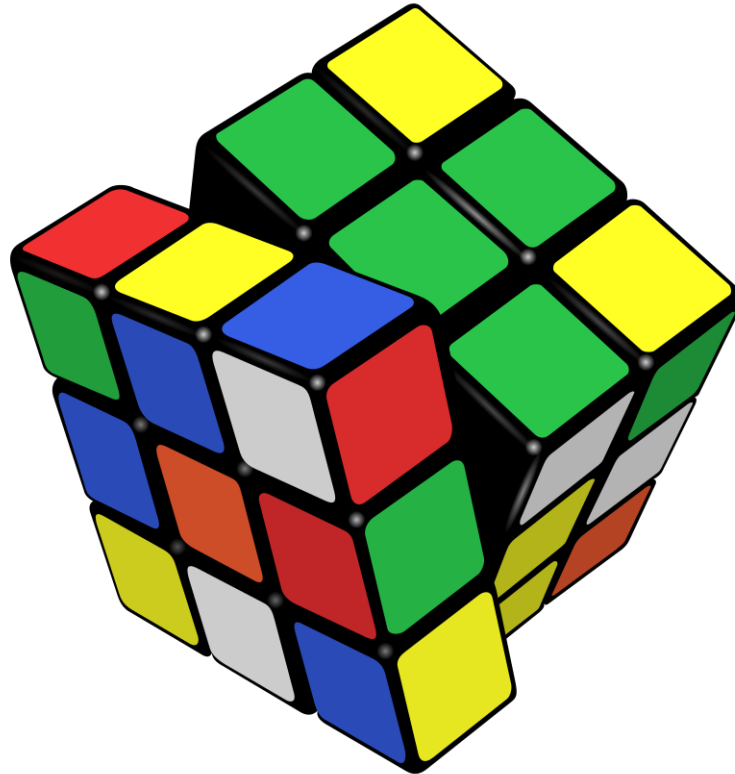
Il requisito del «valore artistico» nella giurisprudenza del Trib. di Venezia: (III)

Trib. VE (ord.), 30/04/2025, G.Rel.
Dott.ssa Lisa Torresan

«Cubo di Rubik»



**SÌ TUTELA
AUTORALE**



- Elementi di **riscontro probatorio** del requisito del «valore artistico» offerti da parte attrice:
 - Esposizione nel 1981 nella collezione permanente e temporanea del museo MOMA di New York;
 - Esposizione altri musei di Londra e Washington;
 - Menzione del cubo in pubblicazioni dedicate al design e all'arte;
 - Citazione nel libro «Humble Masterpieces: Everyday Marvels of Design»;
 - Menzione o rappresentazione del cubo quale oggetto iconico anni '80 in testate giornalistiche e in opere teatrali e cinematografiche;
 - Organizzazione di manifestazioni e citazioni celebrative in occasione del 40° e 50° anno dalla creazione del cubo

Grazie e arrivederci!

Studio Avv. Anna Dario - IP LAW

Via Toniolo, 1, Treviso

(segreteria@avvocatodario.it)